

DELIBERAZIONE 23 OTTOBRE 2018

530/2018/R/EEL

REGISTRO DEGLI ALTRI SISTEMI DI DISTRIBUZIONE CHIUSI (ASDC)

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1038^a riunione del 23 ottobre 2018

VISTI:

- la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto-legge cd. milleproroghe 30 dicembre 2016, n. 244, come convertito nella legge 27 febbraio 2017, n. 19;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 dicembre 2010 (di seguito: decreto ministeriale 10 dicembre 2010);
- la Nota integrativa della Commissione Europea del 22 gennaio 2010 in materia di mercati retail, relativa a chiarimenti nell'interpretazione di quanto disposto dalla direttiva 2009/72/CE, con particolare riferimento alla disciplina relativa ai Sistemi di Distribuzione Chiusi (di seguito: Nota integrativa 22 gennaio 2010);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, 156/07, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2008, GOP 35/08 (di seguito: deliberazione GOP 35/08);
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Settlement o TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 12 aprile 2010, ARG/elt 52/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 52/10), e le relative Tabelle;
- la deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2013, 165/2013/R/eel;

- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 12 novembre 2015, 539/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 539/2015/R/eel) e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi o TISDC);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel e i relativi Allegato A, Allegato B e Allegato C;
- la deliberazione dell’Autorità 28 luglio 2016, 442/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 442/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2016, 788/2016/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 20 aprile 2017, 276/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 276/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2017, 582/2017/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 894/2017/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2018, 426/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 426/2018/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2018, 427/2018/R/eel;
- le dichiarazioni inviate ai sensi del comma 9.2, del TISDC, dai gestori di sistemi elettrici esistenti al fine di richiedere l’inclusione nel Registro degli Altri Sistemi di Distribuzione Chiusi (ASDC);
- le ulteriori comunicazioni inviate dai gestori di cui al precedente alinea.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 2, comma 12, lettera g), della legge 481/95, stabilisce, tra l’altro, che l’Autorità controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili;
- l’articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 481/95, stabilisce, tra l’altro, che l’Autorità emana le direttive concernenti la produzione e l’erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi;
- la legge 99/09 e il decreto ministeriale 10 dicembre 2010, di attuazione di quanto disposto dall’articolo 30, comma 27 della medesima legge 99/09, hanno, tra l’altro, dato mandato all’Autorità di individuare le modalità di erogazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita per gli utenti connessi alle reti interne di utenza e alle altre reti private esistenti;
- successivamente, l’articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 93/11, ha attuato nell’ordinamento nazionale la disciplina sui cosiddetti Sistemi di Distribuzione Chiusi (di seguito: SDC) di cui all’articolo 28 della direttiva 2009/72/CE, prevedendo che *“i sistemi di distribuzione chiusi sono le reti interne d’utenza così come definite dall’articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99 nonché le altre reti elettriche private definite ai sensi dell’articolo 30, comma 27, della legge n. 99 del 2009”*;
- in particolare, il citato articolo 28 della direttiva 2009/72/CE prevede:

- al paragrafo 1, che *“Gli Stati membri possono stabilire che le Autorità nazionali di regolamentazione o altre Autorità competenti classifichino come sistema di distribuzione chiuso, un sistema che distribuisce energia elettrica all’interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e, fatto salvo il paragrafo 4, non rifornisce clienti civili, se:*
 - a) *per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti del sistema in questione sono integrati oppure*
 - b) *il sistema distribuisce energia elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema o alle loro imprese correlate.”;*
- al paragrafo 4, che *“L’uso accidentale da parte di un numero limitato di nuclei familiari assunti dal proprietario del sistema di distribuzione, o legati a quest’ultimo da un vincolo simile, e situati nell’area servita da un sistema di distribuzione chiuso non pregiudica la concessione delle esenzioni di cui al paragrafo 2”;*
- la Commissione Europea, con la Nota integrativa 22 gennaio 2010 in materia di mercati retail, ha fornito ulteriori chiarimenti applicativi in merito alla disciplina comunitaria relativa ai SDC. In tale nota, in particolare, la Commissione Europea evidenzia che:
 - i SDC, quanto alla natura dell’attività esercitata, sono sistemi di distribuzione realizzati all’interno di un sito geograficamente limitato;
 - i SDC possono essere localizzati in siti industriali, commerciali o di servizi comuni come, a titolo di esempio, gli edifici delle stazioni ferroviarie, gli aeroporti, gli ospedali, i centri commerciali, i campeggi di grandi dimensioni con strutture integrate o gli stabilimenti industriali per via della natura specializzata del loro funzionamento;
 - gli utenti connessi ai SDC sono clienti industriali, commerciali, soggetti che erogano servizi condivisi o i soli nuclei familiari assunti dal proprietario del sistema di distribuzione, o legati a quest’ultimo da un vincolo simile (la Commissione Europea al riguardo precisa che i nuclei familiari assunti dal proprietario del sistema di distribuzione, o legati a quest’ultimo da un vincolo simile devono essere individuati con flessibilità, ammettendo anche i nuclei familiari per i quali esistono rapporti lavorativi con aziende connesse a un SDC e inizialmente facenti parte dello stesso gruppo societario a cui afferiva il proprietario del SDC), oltre che, eventualmente, produttori di energia elettrica;
 - il requisito di cui alla lettera a) dell’articolo 28, paragrafo 4, della direttiva 2009/72/CE [*“per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti del sistema in questione sono integrati”*, Ndr] attiene a configurazioni impiantistiche in cui vari soggetti condividono una rete che consente l’ottimizzazione dell’approvvigionamento energetico o richiede specifici standard tecnici, di sicurezza o gestionali. Simile fattispecie si rinviene comunemente in siti industriali in cui il calore prodotto da un sistema cogenerativo è utilizzato, per i rispettivi processi produttivi, dai diversi soggetti ivi presenti; il citato requisito si ritiene parimenti rispettato qualora i

diversi soggetti presenti in sito necessitano di operare con standard elettrici diversi da quelli comunemente applicati alle reti pubbliche (ad esempio, con frequenza di rete diversa);

- la legge 99/09 sembra non prevedere nuove reti private rinviando al recepimento nell'ordinamento nazionale della normativa comunitaria in materia; analogamente, l'articolo 38 del decreto legislativo 93/11, che si limita a identificare i SDC soltanto con le reti private di cui alla legge 99/09, nulla esplicita in merito alla possibile realizzazione di nuovi SDC, mentre la direttiva 2009/72/CE non pone vincoli temporali al riguardo.

CONSIDERATO CHE:

- l'Autorità ha dato attuazione a quanto previsto dal combinato disposto della legge 99/09 e del decreto legislativo 93/11, in materia di Reti Interne di Utenza (RIU) e di altre reti private esistenti, con l'approvazione della deliberazione 539/2015/R/eel e del relativo Testo Integrato dei Sistemi di Distribuzione Chiusi (TISDC), completando così il quadro definitorio e regolatorio in materia di reti elettriche e SDC. In particolare l'Autorità:
 - con la Tabella 1 allegata alla deliberazione ARG/elt 52/10, ha individuato il primo elenco di reti elettriche private qualificate come RIU (di seguito: Registro delle RIU). Tale elenco nel corso degli anni ha subito più volte modifiche e integrazioni, ultime in ordine di tempo quelle apportate dalla deliberazione 426/2018/R/eel con cui l'Autorità ha pubblicato il Registro delle RIU attualmente vigente;
 - con il TISDC, ha completato il quadro definitorio e regolatorio in materia di reti elettriche stabilendo, tra l'altro, che:
 - a) l'insieme delle infrastrutture elettriche qualificabili come reti elettriche sia suddiviso in due sottoinsiemi (reti pubbliche e SDC);
 - b) rientrino fra le reti pubbliche le reti elettriche gestite da un soggetto titolare di una concessione di trasmissione o di distribuzione di energia elettrica ai sensi degli articoli 1 e 9 del decreto legislativo 79/99;
 - c) rientrino fra i SDC le reti elettriche private, che distribuiscono energia elettrica all'interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e che, a eccezione dei casi di cui al comma 6.1 del TISDC, non riforniscono clienti civili. Tali sistemi, nella titolarità e gestione di soggetti diversi dalla società Terna S.p.a. (di seguito: Terna) e dalle imprese distributrici concessionarie, sono caratterizzati dal fatto che, per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti del sistema in questione sono integrati oppure dal fatto che distribuiscono energia elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema o alle loro imprese correlate;
 - d) l'insieme dei SDC sia a sua volta suddivisibile nei seguenti due sottoinsiemi: RIU e ASDC, questi ultimi intesi come le reti, diverse dalle

- RIU, esistenti alla data del 15 agosto 2009 e che soddisfino i requisiti dei SDC;
- e) siano istituiti presso l’Autorità il Registro delle RIU, recentemente aggiornato con la deliberazione 426/2018/R/eel, e il Registro degli ASDC;
 - f) i SDC siano considerati delle vere e proprie reti di distribuzione e che i relativi gestori siano soggetti ai medesimi compiti e responsabilità cui sono sottoposti i gestori di rete concessionari, salvo specifiche deroghe previste dal TISDC, in coerenza con quanto disposto dalla direttiva 2009/72/CE;
 - g) i SDC non possano estendersi oltre i limiti territoriali del sito su cui essi insistevano alla data di entrata in vigore della legge 99/09 (15 agosto 2009) e, in particolare, che il perimetro di sito sia coincidente con opportune delimitazioni (muri di cinta, recinzioni, etc.), oppure, in assenza di esse, sia definito dall’insieme delle particelle catastali su cui insiste la rete privata del SDC nonché delle particelle su cui insistono le diverse utenze a essa già connesse, a eccezione di particelle catastali ove sono ubicati esclusivamente tratti di rete avente la sola funzione di collegamento elettrico tra siti non contigui;
- l’articolo 9, del TISDC, stabilisce che:
 - ai fini della ricomprensione nel Registro degli ASDC, i gestori dei potenziali ASDC, entro il 30 settembre 2018, inviino all’Autorità, e, per conoscenza, al gestore della rete pubblica su cui insiste il punto di interconnessione principale e all’impresa distributrice concessionaria responsabile sul territorio su cui insiste la maggior parte della rete privata (se diversa), una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente una serie di informazioni relative alle caratteristiche della rete privata che si ritiene sia classificabile tra gli ASDC, tra cui anche il codice distributore rilasciato da Terna;
 - il mancato invio delle dichiarazioni di cui al precedente alinea, entro il 30 settembre 2018, comporti la decadenza del diritto all’inclusione del sistema nel Registro degli ASDC. In tali casi i clienti finali e i produttori connessi al medesimo sistema devono diventare, direttamente ovvero indirettamente (tramite punti di connessione virtuali e relativi codici POD virtuali), utenti della rete pubblica con effetti dall’1 ottobre 2018, e dalla medesima data trovano applicazione i conguagli e le maggiorazioni previsti dal punto 11 della deliberazione 276/2017/R/eel;
 - nel caso delle reti elettriche per la cui gestione un’Autorità e/o apposito Ente abbia il potere di rilasciare concessioni per l’erogazione dei pubblici servizi (ivi incluso quello della distribuzione di energia elettrica), quali quelle insite in porti e aeroporti, il diritto di inserimento nel Registro degli ASDC possa essere esercitato anche a seguito di richiesta in data successiva al 30 settembre 2018;
 - i gestori degli ASDC comunichino all’Autorità le ulteriori modifiche eventualmente intercorse sulla propria rete nel periodo tra la data di invio della dichiarazione prevista dal comma 9.2 del TISDC e l’1 gennaio 2019 tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente le informazioni e i documenti previsti dall’Allegato

- A alla deliberazione 442/2016/R/eel sui quali avessero effetto le modifiche intercorse;
- entro il 31 dicembre 2018, i responsabili della gestione degli ASDC redigano, per ciascun sistema di cui siano gestori, una relazione tecnica descrittiva che illustri tutte le caratteristiche della medesima rete;
 - Terna, a partire dall'1 gennaio 2019, pubblichi sul proprio sito internet, in apposite sezioni tra loro distinte, il registro delle Reti Interne di Utenza e il Registro degli ASDC, specificando per ciascuna rete il relativo gestore, i relativi codici identificativi e i Comuni su cui insiste la rete privata, garantendone il tempestivo aggiornamento e conservando l'archivio storico delle variazioni societarie che interverranno. A decorrere dalle medesime date, i Registri delle RIU e degli ASDC coincidono con i registri pubblicati e aggiornati sul sito di Terna;
 - fatte salve eventuali dismissioni, il gestore del SDC, a decorrere dall'1 gennaio 2019, rispetti gli obblighi di comunicazione e di aggiornamento previsti dalla regolazione generale e in particolare gli obblighi previsti dal Sistema Informativo Integrato (SII), dalla deliberazione GOP 35/08, dal sistema GAUDÌ, dal Codice di Rete di Terna, dal TIS, nonché, nel caso in cui siano apportate modifiche dalle procedure definite da Terna ai sensi del comma 9.12 del TISDC, ferma restando la necessità di mantenere aggiornata la relazione tecnica descrittiva prevista dal comma 9.10 del TISDC;
 - il gestore di un SDC comunichi all'Autorità le sole richieste di dismissione e conseguente cancellazione del SDC dal Registro delle RIU e dal Registro degli ASDC;
- con la deliberazione 276/2017/R/eel è stato stabilito, tra l'altro, che:
 - le modalità di erogazione dei servizi di connessione, misura, trasporto e dispacciamento previste dal TISDC, nel caso di ASDC trovino applicazione a decorrere dall'1 gennaio 2019, e che fino alla predetta data gli ASDC continuino a essere gestiti con le medesime modalità utilizzate prima dell'entrata in vigore della deliberazione 539/2015/R/eel;
 - i clienti finali "nascosti", intesi come clienti finali non connessi direttamente o indirettamente alla rete pubblica né già appartenenti a SDC o Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC), siano tenuti ad auto-dichiararsi entro il 30 giugno 2018, richiedendo la connessione al gestore di rete territorialmente competente ovvero richiedendo all'Autorità l'inserimento del sistema di cui fanno parte nel Registro degli ASDC qualora il predetto sistema soddisfi i requisiti per essere annoverato fra gli ASDC;
 - i clienti finali "nascosti" siano tenuti al pagamento della quota di oneri generali di sistema dovuti e non versati a decorrere dal 1 gennaio 2014 solo nei casi in cui, pur non avendo richiesto nessuna qualifica, le configurazioni private in cui essi si trovano non avrebbero potuto essere classificate in nessuna delle configurazioni consentite dalla normativa vigente (SSPC o SDC).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- le richieste di inserimento nel Registro degli ASDC, inviate entro il 30 settembre 2018, sono complessivamente 56;
- alcuni gestori delle reti per le quali sono state inviate le richieste di cui al precedente alinea, hanno successivamente inviato ulteriori integrazioni. In particolare:
 - la società Italcementi S.p.a. (di seguito: Italcementi), in qualità di gestore delle due reti identificate con il codice distributore 600 e 601 ha richiesto l'unificazione delle predette due reti in un unico sistema a cui associare il codice distributore 600. Pertanto le richieste di inserimento nel Registro degli ASDC inviate entro il 30 settembre 2018 sono ridotte a 55;
 - Aurora S.r.l. Società Agricola (di seguito: Aurora), in qualità di gestore della rete identificata con il codice distributore 603, la società Funivie Folgarida Marilleva S.p.a. (di seguito: Funivie Folgarida Marilleva) in qualità di gestore delle reti identificate con i codici distributore 604, 605 e 606, la società Funivie Madonna di Campiglio S.p.a. (di seguito: Funivie Madonna di Campiglio), in qualità di gestore della rete identificata con il codice distributore 608 e la società Fiera Milano S.p.a. (di seguito: Fiera Milano), in qualità di gestore della rete identificata con il codice distributore 622, hanno richiesto la rinuncia all'iscrizione nel registro degli ASDC in quanto a seguito di modifiche impiantistiche sono venuti meno i requisiti per essere classificati tra gli ASDC;
- dall'analisi delle dichiarazioni di cui ai due precedenti alinea, nonché sulla base di ulteriori informazioni acquisite dagli uffici tramite richieste di chiarimento inoltrate ai gestori di alcune delle reti oggetto di analisi, è emerso che:
 - 9 reti private rispettano i requisiti previsti dalla definizione di ASDC;
 - 6 reti private sono state oggetto di rinuncia alla classificazione da parte dei relativi gestori di rete;
 - 17 reti private non sembrerebbero rispettare tutti i requisiti previsti dalla definizione di ASDC e pertanto la Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale ha provveduto a inviare ai relativi gestori la relativa comunicazione di preavviso di rigetto, prima di procedere con la decisione finale;
 - per le rimanenti 23 reti sono necessari ulteriori approfondimenti da parte dell'Autorità al fine di poter verificare se sono rispettate le condizioni per ricomprendere le predette reti nel Registro degli ASDC;
- con particolare riferimento alle 6 reti private per le quali i relativi gestori hanno richiesto la rinuncia all'iscrizione nel registro degli ASDC:
 - la documentazione relativa alla rete privata gestita da Aurora, attualmente identificata con il codice distributore 603, non permette di determinare se la predetta configurazione privata abbia avuto, in relazione al periodo dall'1 gennaio 2014, le caratteristiche per rientrare fra le configurazioni ammesse dalla normativa vigente ovvero sia stata caratterizzata dall'esistenza di uno o più clienti finali "nascosti";

- la documentazione relativa alle 3 reti private gestite da Funivie Folgarida Marilleva, identificate con i codici distributore 604, 605 e 606, e quella relativa alla rete privata gestita da Funivie Madonna di Campiglio, attualmente identificata con il codice distributore 608, permette di affermare che le predette reti, nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2014 e la data di connessione alla rete pubblica dell'ultima delle utenze terze storicamente connessa a ciascuna delle predette reti private, rispettavano i requisiti previsti dalla definizione di ASDC;
- la documentazione che, negli incontri intercorsi nel corso del 2018 con gli Uffici dell'Autorità, Fiera Milano ha presentato in relazione alla rete privata identificata con il codice distributore 622, sembrerebbe confermare il possesso in relazione alla predetta rete dei requisiti per una classificazione tra gli ASDC nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2014 e la data di connessione alla rete pubblica dell'ultima delle utenze terze storicamente connessa alla predetta rete privata.

RITENUTO OPPORTUNO:

- pubblicare il Registro degli ASDC, di cui al comma 9.1, lettera b), del Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi, in allegato al presente provvedimento (*Tabella 1*) classificando come ASDC le reti private che rispondono ai requisiti previsti dalla definizione di ASDC;
- accogliere la richiesta presentata dai relativi gestori di rete e quindi non classificare come ASDC:
 - la configurazione elettrica privata gestita da Aurora, attualmente identificata da Terna con il codice distributore 603;
 - le 3 reti private gestite da Funivie Folgarida Marilleva, attualmente identificate da Terna con i codici distributore 604, 605 e 606;
 - la rete privata gestita da Funivie Madonna di Campiglio, attualmente identificata da Terna con il codice distributore 608;
 - la rete privata gestita da Fiera Milano, attualmente identificata da Terna con il codice distributore 622;
- effettuare ulteriori approfondimenti in merito alla configurazione privata gestita da Aurora al fine di verificare se la predetta configurazione, nel periodo successivo all'1 gennaio 2014 rientrava nelle configurazioni ammissibili dalla normativa vigente, ovvero, era caratterizzata dalla presenza di clienti finali "nascosti";
- rinviare a un successivo provvedimento le determinazioni in merito alla classificazione o meno come ASDC delle configurazioni private per le quali, come evidenziato nei precedenti considerati, si è proceduto a inviare una richiesta di integrazioni documentali ovvero un preavviso di rigetto

DELIBERA

1. di pubblicare l'iniziale Registro degli ASDC, di cui al comma 9.1, lettera b), del Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi, in allegato al presente provvedimento (*Tabella 1*), classificando come ASDC le reti private che risultano conformi ai requisiti previsti dalla definizione di ASDC di cui al comma 1.1, lettera a), del TISDC;
2. di accogliere la richiesta presentata dai relativi gestori di rete e quindi non classificare come ASDC le seguenti reti private, identificate con i relativi codici distributore già rilasciati da Terna:
 - a) la rete privata gestita da Aurora S.r.l. Società Agricola, attualmente identificata con il codice distributore 603;
 - b) le 3 reti private gestite da Funivie Folgarida Marilleva S.p.a., attualmente identificate con i codici distributore 604, 605 e 606;
 - c) la rete privata gestita da Funivie Madonna di Campiglio S.p.a., attualmente identificata con il codice distributore 608;
 - d) la rete privata gestita da Fiera Milano S.p.a., attualmente identificata con il codice distributore 622;
3. di effettuare ulteriori approfondimenti in merito alla configurazione privata gestita da Aurora S.r.l. Società Agricola al fine di verificare se la predetta configurazione, nel periodo dall'1 gennaio 2014 rientrava nelle configurazioni ammissibili dalla normativa vigente, ovvero, era caratterizzata dalla presenza di clienti finali "nascosti";
4. di rinviare a un successivo provvedimento, le determinazioni in merito alla classificazione o meno come ASDC delle configurazioni per le quali, come evidenziato, si è proceduto a inviare una richiesta di integrazioni documentali ovvero un preavviso di rigetto;
5. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico, nonché a Terna S.p.a., a Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali e all'Acquirente Unico S.p.a. per i seguiti di propria competenza;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

23 ottobre 2018

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini